



CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

*Carignano, Carmagnola, Castagnole P.te, Lombriasco,
Osasio, Pancalieri, Piobesi T.se, Villastellone*

*CISA 31: Via Avvocato Cavalli, n°6 - Carmagnola (TO)
C.F. 07584640010*

Tel. 011-9715208 – 011/9712561 - Fax: 011-9711047
Sito: www.cisa31.it e-mail: cisa31@cisa31.it

BANDO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE - Anno 2020

IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE CISA 31 INDICE UN BANDO, RIVOLTO ALLE FAMIGLIE NUMEROSE (QUATTRO O PIU' FIGLI)

OGGETTO

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 27/08/2020 il Consorzio Socio Assistenziale C.I.S.A. 31 indice un bando per l'erogazione di contributi economici straordinari a favore di famiglie numerose (con quattro o più figli) residenti nei Comuni del territorio consortile.

FINALITÀ GENERALE

L'iniziativa risponde alla più generale finalità di sostenere la famiglia, quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento per ogni intervento riguardante l'educazione e lo sviluppo culturale attraverso la realizzazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro.

BENEFICIARI

- nuclei famigliari con numero di figli pari o superiore a quattro, compresi i minori in affido familiare, in affido pre-adoztivo e a rischio giuridico ed i figli maggiorenni, di età non superiore a 25 anni, a carico del nucleo familiare. Per i nuclei familiari composti da cittadini stranieri, il nucleo considerato al fine della richiesta di contributo, compresi i figli minori, deve essere – al momento della compilazione della domanda di contributo – in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia.

REQUISITI

- cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per i cittadini stranieri muniti di permesso di soggiorno di lungo periodo CE o permesso di soggiorno di durata non inferiore a TRE ANNI, ai sensi del D.lgs. 286/98 e successive modifiche;
- residenza in uno dei Comuni del C.I.S.A. 31;
- attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad €29.000,00.

NON AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

NON SARANNO AMMESSE le richieste prodotte da soggetti che non appartengono a una delle categorie di destinatari o prive dei requisiti individuati dal presente atto. I requisiti richiesti devono essere posseduti dal nucleo del soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda di contributo, PENA LA NON AMMISSIONE alla procedura.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE AI FINI DELLA RICHIESTA

Per favorire la correttezza dell'autocertificazione da presentarsi in materia, si rammenta che i criteri per l'individuazione della composizione del nucleo familiare rilevante per il calcolo dell'ISEE sono stabiliti [dall'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i.](#) .

In particolare:

“Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza

anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.”

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo economico straordinario sarà determinata, con specifico provvedimento, avuto riguardo alle risorse economiche disponibili, al numero di istanze pervenute ed al valore dell'indicatore ISEE dei richiedenti in possesso dei requisiti per l'ammissione al beneficio, in ordine al quale sono state individuate quattro distinte fasce:

1. 0 – 5000;
2. 5001 – 10.000;
3. 10001 – 19000;
4. 19001 – 29000.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al bando deve essere redatta utilizzando il “**modello di richiesta contributo**” predisposto dal C.I.S.A. 31 allegato al presente Avviso, disponibile sul sito internet (www.cisa31.it – sez. News), e in distribuzione sia presso gli uffici amministrativi del C.I.S.A. 31 in Via Avv. Cavalli, 6 a Carmagnola, negli orari di apertura al pubblico, sia nei Comuni aderenti al Consorzio.

Alla domanda devono essere allegati, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla procedura, i seguenti documenti:

1. documento d'identità del richiedente in corso di validità;
2. dichiarazione ISEE ordinario in corso di validità;

PENA L'ESCLUSIONE dalla procedura, la domanda di contributo deve essere sottoscritta dal richiedente e unitamente agli allegati succitati deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del C.I.S.A. 31 in Via Cavalli, 6 a Carmagnola dal **22 OTTOBRE 2020 al 04 DICEMBRE 2020, PREVIO APPUNTAMENTO.**

La domanda sottoscritta da richiedente e gli allegati potranno essere presentati anche **mezzo email a cisa31@cisa31.it**, oppure **tramite fax allo 011 9711047**, nei termini sopra indicati **PENA L'ESCLUSIONE**.

La domanda unitamente agli allegati può essere consegnata inoltre presso gli Uffici politiche sociali dei Comuni aderenti al Consorzio.

Gli Uffici amministrativi del C.I.S.A. 31 che rispondono allo 011 – 9715208, sono a disposizione per fornire eventuali chiarimenti per la presentazione delle istanze e per fissare, qualora si rendesse necessario, un appuntamento.

ISTRUTTORIA, CONTROLLI E RISPOSTA

Le domande regolarmente presentate saranno oggetto di esame da parte del Consorzio che si riserva di effettuare tutti i controlli atti a verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti.

Nell'ambito di tale istruttoria, il CISA 31 potrà contattare il nucleo interessato, anche a mezzo telefonico o email, per chiarimenti e integrazioni.

A conclusione dell'istruttoria, il CISA 31 comunicherà ai richiedenti, con lettera inviata all'indirizzo indicato nella richiesta, l'esito dell'istanza e l'entità del contributo riconosciuto.

Si fa presente che in caso di dichiarazioni non veritiere e/o omissioni, oltre alle altre sanzioni previste dalla legge, il beneficiario decade dal diritto al contributo.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti nell'ambito della procedura sono utilizzati dal C.I.S.A. 31 che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*», in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

Il C.I.S.A. 31 ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (DPO) la Società Acta Consulting S.r.l. contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@actaconsulting.it

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il C.I.S.A. 31 può avvalersi di soggetti terzi opportunamente nominati responsabili del trattamento per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui il Consorzio ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il C.I.S.A. 31 sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa

Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del Titolare e/o da persone fisiche o giuridiche da questo appositamente individuate quali incaricati, responsabili opportunamente nominati e incaricati del trattamento.

MODALITÀ TRATTAMENTO DATI

Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di persone ufficialmente autorizzate, opportunamente istruite ed informate dei vincoli imposti dal Regolamento e dalla normativa nazionale adottando tutte le misure di sicurezza necessarie. I dati trattati in modalità informatica risiedono in server ubicati all'interno dell'Unione Europea.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA

I dati sono raccolti al fine di erogare il Servizio o la prestazione richiesta dall'utente; il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per perseguire la finalità dichiarata. Il trattamento dei dati personali forniti è necessario e lecito per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento art. 6.1 lett. c), ed e) del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.

CATEGORIE DI DESTINATARI

Il C.I.S.A. 31 può comunicare i dati personali forniti, al fine di adempiere ad obblighi che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria le impongono, alle seguenti categorie di soggetti:

- Autorità di vigilanza e controllo;
- Banche e istituti di credito;
- Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
- Comuni Consorziati;
- Altre Pubbliche Amministrazioni;

- Responsabili Esterni opportunamente nominati.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di interessato, il richiedente il contributo ha diritto di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso ritenga che i suoi diritti vengano violati.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che il richiedente il contributo fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Per l'esercizio dei diritti il richiedente il contributo può contattare direttamente il Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il C.I.S.A. 31, con sede legale in via Avv. Cavalli, 6 - 10022 Carmagnola (TO), C.F. 07584640010. Email: cisa31@cisa31.it, PEC: protocollo@pec.cisa31.it Telefono: 011/9715208.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi di Base pro tempore del C.I.S.A. 31, dott. Raffaello Barbieri.

ALLEGATI

- Modello di richiesta contributo.

Carmagnola, 21 ottobre 2020

Il Responsabile dei Servizi di Base pro tempore
del C.I.S.A. 31
dott. Raffaello Barbieri